



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 452 del 13 giugno 2024

Modalità e procedure per il trasferimento delle risorse del “Fondo per le anticipazioni IVA”, istituito dall’art.1 della ordinanza 30 maggio 2023, n. 140, agli USR e il recupero delle somme anticipate.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235 e prorogato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Dato atto che con l'ordinanza n.130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata;

Visto che l'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 - ai sensi del quale al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale - come modificato e integrato dall'art. 3-ter del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 introdotto dalla legge di conversione 10 marzo 2023, n. 21, prevede, ai commi 7-ter e 7-quater: “Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso”;

Richiamato il comma 4 del medesimo articolo 4 con il quale è stato stabilito: “ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati”;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del 30 maggio 2023, n. 140, in particolare, l'art. 1 con il quale è stato istituito ai sensi dei commi 7-ter e 7-quater del citato articolo 4, il “Fondo per le anticipazioni IVA”, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e disciplinate le modalità di erogazione e di recupero delle anticipazioni, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto beneficiario dell'anticipazione, anche con riferimento alla ripresa effettiva delle attività produttive soggette al versamento dell'IVA;

Richiamato, inoltre, il comma 7, dell'articolo 1 della ordinanza n. 140 del 2023, ai sensi del quale con decreto commissariale sono disciplinate le modalità di trasferimento agli USR delle relative risorse previste dal “Fondo per le anticipazioni IVA” nonché le procedure di recupero delle somme anticipate;

Ritenuto, in attuazione della già menzionata disposizione, necessario regolamentare le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie stabilite dal comma 2, dell'art. 1 della ordinanza n. 140 del 2023 e le procedure per il recupero delle somme anticipate.

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina, in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza del 30 maggio 2023, n. 140, le modalità di trasferimento agli USR delle risorse previste dal “Fondo per le anticipazioni IVA” istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, nonché le procedure di recupero delle somme anticipate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Art. 2

Soggetti beneficiari e modalità di presentazione della domanda di anticipazione

1. Sono legittimati a presentare la domanda per l'anticipazione dell'IVA tutti i soggetti titolari di partita IVA che abbiano presentato richiesta di contributo per il ripristino o la ricostruzione degli immobili di cui all'art. 1 danneggiati dal sisma 2016/2017, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Il soggetto, titolare di partita IVA attiva, collegata all'immobile per cui intende chiedere o ha già ottenuto il contributo, può presentare all'USR la domanda di anticipazione dell'IVA relativa al costo dell'intervento sia in sede di richiesta del contributo che nel corso dell'esecuzione dei lavori, per le somme maturate sui singoli stati di avanzamento lavori.
3. Nella domanda è indicato l'importo di cui si chiede l'anticipazione. Tale importo non può superare l'IVA complessiva corrispondente all'intero contributo concesso o concedibile sui lavori di ripristino o ricostruzione. Ai fini del calcolo del massimale IVA che può essere anticipato, sono esclusi gli importi relativi agli stati di avanzamento per i quali sia già stato emesso, al momento della domanda IVA, il relativo provvedimento autorizzatorio da parte dell'Ufficio speciale ricostruzione.
4. La domanda dovrà essere presentata utilizzando la modulistica a tale scopo predisposta dalla struttura commissariale. La domanda, le comunicazioni e tutti i documenti relativi alla pratica di anticipazione devono essere trasmessi all'USR competente per territorio mediante la piattaforma GE.DI.SI.
5. Il soggetto deve dichiarare nella domanda di versare in situazioni di difficoltà finanziaria.

Art. 3

Erogazione dell'anticipazione IVA

1. In concomitanza con il pagamento dei singoli stati di avanzamento, gli Uffici Speciali Ricostruzione procedono, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.189 del 2016, all'erogazione di cui all'ordinanza del 30 maggio 2023, n. 140, sul conto corrente dedicato dei professionisti e delle imprese destinatari finali dei pagamenti, dell'importo dell'IVA richiesto e documentato mediante fatture.
2. Gli Uffici Speciali Ricostruzione erogano le anticipazioni di cui al comma 1 attingendo dalle risorse giacenti, a qualsiasi titolo, sulle rispettive contabilità speciali di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.189 del 2016.
3. L'erogazione del saldo finale è subordinata agli adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 5 per i soggetti che beneficiano della rateizzazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Art. 4

Monitoraggio e rendicontazione

1. Gli Uffici Speciali Ricostruzione comunicano al Commissario straordinario, con cadenza semestrale, a mezzo della piattaforma GE.DI.SI., l'elenco aggiornato delle autorizzazioni concesse con l'indicazione del relativo importo.
2. Sulla base delle informazioni fornite ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario procede, entro il mese successivo, al trasferimento delle risorse rendicontate sulle contabilità speciali intestate ai vice commissari.
3. Per l'anno 2024 il termine di cui al comma 1 è fissato al 31 dicembre.

Art. 5

Procedure di recupero delle somme anticipate

1. Gli Uffici speciali ricostruzione procedono al recupero dell'anticipazione concessa per fare fronte al pagamento dell'IVA per le fatture relative all'importo del contributo concesso in occasione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori con le modalità di cui al presente articolo.
2. Il soggetto beneficiario, in occasione della richiesta di erogazione del saldo finale, trasmette apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445, con attestazione della modalità di restituzione della somma percepita in anticipazione.
3. La restituzione dell'anticipazione nella misura intera erogata avviene prima dell'autorizzazione alla erogazione del saldo finale del contributo da parte degli Uffici speciali. Il beneficiario restituisce la somma mediante accredito dell'importo erogato in anticipazione sulla contabilità speciale intestata al Vice commissario ai sensi del comma 4, dell'articolo 4 del D.L. 189/2016, dandone immediata comunicazione all'USR mediante la piattaforma informatica GE.DI.SI. fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 9.
4. Il beneficiario può richiedere la rateizzazione della somma anticipata autocertificando a seconda del caso:
 - a) la causa impeditiva alla riapertura totale o parziale dell'attività produttiva, non dipendente dalla volontà dello stesso soggetto beneficiario, comprovata con idonea documentazione tecnica e/o amministrativa da allegare alla stessa dichiarazione;
 - b) la ricorrenza della obiettiva difficoltà economica, documentata attraverso la dichiarazione dei redditi dei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di cui al comma 3, dell'art. 1 dell'ordinanza 140/2023 e una perizia asseverata resa dal professionista recante la descrizione dettagliata delle condizioni economiche svantaggiate del richiedente.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 il beneficiario trasmette all'Ufficio speciale la richiesta di rateizzazione con il piano di ammortamento per il recupero, con cadenza trimestrale, dell'intero importo concesso in anticipazione. La durata della rateizzazione non può superare il termine massimo di cinque anni decorrente dall'erogazione della rata di saldo da parte dell'USR.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

6. Al fine di rendere più agevole il monitoraggio delle operazioni di recupero da parte degli uffici speciali, il pagamento delle rate di restituzione dell'anticipazione avviene entro le date del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 30 ottobre di ogni anno, a partire dal trimestre successivo alla data di rilascio del decreto di saldo da parte dell'USR.

7. L'Ufficio speciale verifica la completezza delle dichiarazioni rese e delle documentazioni prodotte nel corso dell'istruttoria per l'autorizzazione del saldo del contributo, ed autorizza, altresì, la rateizzazione richiesta.

8. Fermo restando il termine massimo di cinque anni di cui al comma 5, lett. a), il beneficiario dell'anticipazione può rimodulare il piano di ammortamento presentato, previa richiesta al competente Ufficio speciale e autorizzazione da parte dello stesso.

9. Con cadenza annuale, entro la data del 30 novembre, le somme che vengono restituite alla contabilità speciale dei Vice-commissari, devono essere riversate da questi ultimi alla contabilità speciale del Commissario. In tale circostanza gli Uffici speciali ricostruzione, tramite la piattaforma GE.DI.SI, indicano, per ogni singolo intervento, gli importi delle anticipazioni oggetto di restituzione riversati sulla contabilità speciale del Commissario. Il tracciamento dei dati avviene tramite reportistica estraibile dalla predetta piattaforma GE.DI.SI.

Art. 6 **Garanzie**

1. La richiesta di rateizzazione deve essere corredata da adeguata garanzia fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rilasciata in favore del vice-commissario - a discrezione del soggetto/impresa beneficiaria - da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

2. In alternativa alla fideiussione di cui al precedente comma, il Vice-commissario ha facoltà di accettare la prestazione - da parte del soggetto/impresa beneficiaria - di altra garanzia equivalente o comunque idonea ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

Decadenza

1. Il beneficiario decade dalla rateizzazione in caso di:
 - a) inadempienza per mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive;
 - b) decesso dello stesso beneficiario;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

- c) cancellazione della impresa beneficiaria dal registro delle imprese.
2. La causa di decadenza di cui alla lett. b) del presente comma non opera in caso di subentro da parte degli eredi nel rimborso delle somme ancora dovute con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi posti in capo all'originario beneficiario. La richiesta di subentro nella rateizzazione con il piano di ammortamento in relazione alle residue rate ancora da versare deve essere trasmessa al competente ufficio speciale entro 30 giorni dalla data del decesso, fermo restando il rinnovo della fideiussione a garanzia del debito residuo.
3. Il verificarsi delle condizioni di decadenza deve essere, dal beneficiario o dai suoi eredi, tempestivamente comunicato all'Ufficio speciale ai fini della richiesta di escussione della fideiussione prestata a garanzia dell'anticipazione in relazione all'importo totale delle rate non ancora restituito.
4. Le somme riscosse sono riversate nelle contabilità speciali dei vice commissari.
5. Qualora il soggetto beneficiario non provveda a trasmettere la dichiarazione di cui al comma 2, la documentazione prevista dall'art. 6 e in caso di mancata restituzione con le modalità di cui all'art 5 dell'importo totale erogato in anticipazione, i Presidenti di Regione – vice commissari procedono alla riscossione coattiva dell'anticipazione nella misura intera erogata con le modalità di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Testo unico della ricostruzione.

Le risorse riversate sulla contabilità speciale del Commissario straordinario ricostituiscono il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 140 del 30 maggio 2023 e restano a disposizione per le medesime finalità stabilite, salvo il caso in cui siano terminate le esigenze per cui è stato istituito il fondo stesso.

Il presente decreto sostituisce ad ogni effetto di legge ogni altra precedente disposizione commissariale nella materia in oggetto.

Il presente decreto è trasmesso agli Uffici speciali ricostruzione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ed è pubblicato nella sezione dedicata sul sito internet del Commissario straordinario <https://sisma2016.gov.it/>.

Il Commissario straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli